

N.13 DEL 13/02/2007: ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

PRESO atto che il Comune di Marone attualmente applica un'aliquota dello 0,5% di addizionale IRPEF;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

IL SINDACO introduce la discussione precisando quanto segue:

1) l'approvazione della Finanziaria per il 2007 prevede la possibilità per i Comuni di portare l'aliquota dell'addizionale IRPEF fino allo 0,8%, attualmente il Comune applica lo 0,5%. La situazione finanziaria del Comune è tale da far ritenere che per il 2007 sia necessario reperire nuove risorse; ciò anche in relazione al fatto che, oltre alla rata del mutuo per la ristrutturazione del Municipio, la spesa sociale aumenta in modo esponenziale. Al riguardo basti dire che solo per il mantenimento dei ragazzi allontanati dal nucleo familiare per motivi vari la spesa nel 2006 è stata di €uro 64.000,00 mentre nel 2007 ci sarà un incremento sicuro del 50% , ed è anche probabile , viste le note che provengono dagli Assistenti Sociali che arrivi anche al 100% passando quindi da 60.000,00 a 120.000,00 €uro!.

2) Purtroppo ad aggravare la situazione è sempre la Finanziaria che istituisce l'acconto del 30% dell'addizionale da prelevare dalle buste paga sulla base del dovuto per l'anno precedente, cosicché con la busta paga del mese di marzo ci sarebbe contestualmente il prelievo di una rata dell'addizionale relativa

all'anno precedente nonchè appunto il 30% del dovuto sull'anno precedente medesimo a titolo di acconto per l'anno corrente.

3) A complicare ulteriormente le cose sembra di dover interpretare la Legge Finanziaria nel senso che, se non si delibera il Regolamento dell'addizionale e l'aliquota nuova della medesima entro il 15 del mese corrente, non sarà più possibile per il 2007 deliberare l'aumento dell'addizionale medesima. Il Bilancio di Previsione comunque non è ancora pronto dato che la Finanziaria è stata approvata dal Parlamento a fine dicembre e di conseguenza non possiamo dire con certezza se vi sia necessità di reperire altre risorse. E ciò anche in relazione alla necessità di non sottrarre ulteriori risorse ai cittadini se non strettamente necessarie al mantenimento di un equilibrio finanziario.

Invita quindi i Consiglieri ad un libero dibattito sull'argomento esponendo le rispettive convinzioni in materia.

Il Consigliere di minoranza Guerini Maria Grazia chiede quale sarà il gettito dell'imposta.

Il Sindaco evidenzia che al momento non si ha un dato definitivo dell'anno 2004; risultano versati solo acconti; comunque i cinque acconti del 2004 hanno comportato un introito di 154.000 €.

Il Consigliere Cristini Costanza ritiene che deliberare ora l'imposta in parola costituisce una decisione affrettata.

Il Vice-Sindaco Ghirardelli rileva che il Comune deve fare i conti con le proprie entrate se vuole ben programmare e se vuole offrire servizi di qualità ai cittadini;

Guerini Maria Grazia ritiene l'imposta eccessiva se la si porta allo 0,8%.

L'Assessore Guerini Tranquillo esprime la convinzione che sia comunque opportuno attendere il Bilancio di Previsione ed eventualmente deliberare l'aumento in quell'occasione anche se poi il medesimo dovesse divenire esecutivo solo per il 2008.

Il Vice-Sindaco Ghirardelli chiede conto del gettito del 5% sottoscritto come spera, dai cittadini, ed in proposito il Sindaco fa presente che non c'è ancora alcuna notizia in merito e che comunque, sempre la Finanziaria per il 2007, ha soppresso la possibilità per i Comuni di avvalersi di questa nuova entrata destinata a finalità sociali.

Il Sindaco continua invitando i Consiglieri comunali a valutare se sia il caso di proporre un aumento limitato (ad esempio lo 0,1, 0,15% anzichè dello 0,30%) ovvero se sia il caso di soprassedere fino all'approvazione del Bilancio di Previsione modulando poi l'aliquota sulla base delle effettive necessità.

L'Assessore Cristini Costanza e l'Assessore Guerini Tranquillo propongono di soprassedere ed a questa proposta si associano i Consiglieri di Minoranza Guerini Maria Grazia e Guerini Flavio nonchè il Consigliere Bettoni Fausto, che pur dichiarandosi favorevole anche ad un incremento "soft" dello 0,1%, concorda sulla proposta di soprassedere.

Prosegue un breve dibattito nel corso del quale si conviene unanimemente di soprassedere dall'aumento e di procedere comunque all'approvazione del Regolamento demandando alla discussione sul Bilancio di Previsione ogni altra determinazione.

Dopodichè:

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno in data 30 novembre 2006 (GU n. 287 in data 11 dicembre 2006), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2007;

VISTO l'art. 48 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.49 del Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 sulla proposta di deliberazione il Responsabile dell'area amministrativo-contabile ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento;

CON VOTI unanimi favorevoli palesemente e legalmente espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di approvare il regolamento istitutivo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo di cui allo allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso;
- 2) di far rinvio per quanto concerne la disciplina della presente addizionale all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente l'istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Comune di MARONE (BS)

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 comma 142 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007);

Articolo 2 – Determinazione della aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell'Economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Articolo 3 – Esenzioni

1. Non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore o uguale a Euro 8.000,00, mentre quando il reddito imponibile risulta superiore alla predetta soglia si applica l'addizionale sull'intero ammontare e non solo sulla parte che eccede la soglia.

Articolo 4 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle finanze;

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.